



# COMUNE DI PISOGNE

(Provincia di Brescia)

## IL REVISORE

**PARERE N° 12 DEL 29/08/2024**

**Oggetto: Parere in merito a: “Conto del Personale 2023: evidenza squadratura fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente anno 2023.”**

Il sottoscritto Dott. Gian Mario Corioni, Revisore dei Conti del Comune di Pisogne,

**Vista** la richiesta del Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Pisogne (prot. n. 14021 del 29/08/2024) con la quale viene chiesto al sottoscritto di prendere atto dell'evidenza della squadratura n. 6 del fondo risorse decentrate rilevata nella rilevazione “Conto del Personale 2023”;

### **Visti**

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”;*

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;*

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

*“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;*

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

*“A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;*

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

*“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all’art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

*“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;*

**Visto e richiamato** il proprio precedente parere n. 21 del 06/09/2023 relativo alla costituzione del Fondo risorse decentrate 2023 ed alla sua rideterminazione;

**Evidenziato che:**

- il fondo 2023, rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l’anno 2023 è stata prevista nel bilancio di previsione 2023/2025;
- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2023 unitamente alle altre spese di personale non supera i limiti disposti dall’art.1, comma 557 della legge n. 296/2006;

**Viste e richiamate:**

- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 115/2023/PAR del 19/04/2023;
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 121/2023/PAR del 10/05/2023;
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 130/2023/PAR del 24/05/2023;

in materia di quantificazione del tetto determinato per l’anno 2016 ai sensi dell’articolo 23, c. 2 del D. Lgs. n. 75 del 2017;

Visto il CCNL 16 novembre 2022 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l’art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

**prende atto**

dell'evidenza della squadratura n. 6 relativa alla quantificazione del fondo risorse decentrate 2023

**attesta**

che il fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2023 è stato costituito nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2023 ed in particolare del limite di cui all'articolo 23, c. 2 del D. Lgs. n. 75 del 2017;

Pisogne, 29/08/2024

L'Organo di Revisione

Dott. Rag. Gian Mario Corioni

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e D.Lgs.82/2005,smi e rispettive norme**